

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CASE

PER LAVORATORI (GESCAL) PER LA COOPERATIVA "G.DORIA"

NEL COMUNE DI BRINDISI

(Finanziamento ai sensi della Legge 14.2.1963, N.60

Art.15, n.3).=

- Importo al netto di ribasso £.98.508.159.=

- Impresa: Edil-Frama S.r.l. di Marseglia Francesco -
S.Pietro Vernotico.-

- Repertorio n. 5596

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantatre, addì otto del
mese di maggio in Brindisi e nella Sede dell'Isti-
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi, Via G.B.Casimiro n.27.-

Innanzi a me Dott.Ing.Antonio LONGO - Direttore Ge-
nerale F.F. - dell'Istituto predetto, autorizzato con
Ordinanza n.17/72 in data 7.9.1972, del Presidente
del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla
stipula dei contratti nell'interesse dell'Istituto

stesso, ai sensi dell'art.151 del T.U. approvato con

R.D. 28 Aprile 1938, n.1165 richiamato in vigore dal

l'art.8 della Legge 2.7.1949, n.408, si sono personali-

Registrato a Brindisi li - 9 MAG. 1973

al N. 1896 Mod. 1 Vol.

Es. lire trecentocento IL DIRETTORE 5596

Il Carriere
f.to. Deleggiabile



mente costituiti:

1°) - Il Dr. Raffaele FISCHETTO, nato il 7.9.1922 in Brindisi ed ivi domiciliato, nella sua espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°) - Il Sig. Francesco Marseglia, nato in S.PIETRO Vernotico (Brindisi) il 2.7.1942 ed ivi residente alla via Brindisi n.65, quale titolare unico dell'Impresa edile Edil-Frama S.r.l..-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale F.F. - Funzionario Rogante - sono certo, rinunciano, espressamente e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, a norma di Legge.-

SI PREMETTEV

A) CHE la GESCAL, con nota U.T.I. Sud Isole /1-3Prt. n.12234/71 del 30.12.1971, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Gestione Case per Lavoratori, in conformità della "designazione" della Cooperativa "G.DORIA", ha deliberato di conferire, ai sensi dell'art.30 della Legge 14.2.1963, n.60 lo incarico di Stazione Appaltante per la costruzione di n.12 alloggi per i Spci della Cooperativa "G.DORIA" in Brindisi.-

B) CHE con nota Prot.II/1-2 n.6097/70 del 29 Gennaio

1972 la GESCAL comunicava che il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato la costruzione di n.12 alloggi per complessivi n.84 vani convenzionali e la concessione del finanziamento per un ammontare complessivo di £.118.469.900.=

C) CHE il progetto relativo alla costruzione di detta palazzina in Brindisi, redatto dall'Ing. Giuseppe MARABCO, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto con delibera n.337 del 18.4.1972 per un ammontare complessivo di £.102.129.212.= di cui £.98.804.573= a base d'asta e precisamente lire 84.856.725.= per spese a forfait globale e lire 13.947.849.= per opere a misura (fondazioni e sistemazioni esterne), autorizzando altresì l'appalto dei lavori mediante licitazione privata secondo le disposizioni in vigore per gli appalti di opere pubbliche.

D) CHE disposta la licitazione privata per l'appalto della suddetta costruzione e fissato l'esperimento al giorno 5 Dicembre 1972 ad ore undici, si inviava invito di partecipazione a n.32 Imprese e Cooperative Edilizie, come da raccomandata in data 16 Novembre 1972 n.7762, che resta allegato al presente atto sotto la lettera A, stabilendosi al 5/12/1972 ad ore 11 la scadenza del termine utile per la presentazione

ISTITUTO AUTONOMO C.
FONZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Antonio Longo)
LA PROV. DI BRINDISI

delle offerte.-

E) CHE lo svolgimento della gara fissato per il giorno 5 Dicembre 1972 alle ore undici veniva rinviato, con telegramma n.8124 del 4 Dicembre 1972, al 12 Dicembre 1972 ad ore 11.-

F) CHE esperita la detta licitazione privata in data 12.12.1972 i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Edil-Frama S;r.l. di Francesco Marseglia da S.Pietro Vernotico col ribasso d'asta di £. 0,10% (lire zero e centesimi dieci per cento), come da relativo verbale, che resta allegato al presente atto sotto la lettera B.-

G) CHE il risultato della licitazione privata, indicata nel precitato verbale, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal di questo I.A.C.F., con delibera n.390 del 14.4.1973;

H) CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto, che resta allegato sotto la lettera C, e delle norme contenute nel Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

I) CHE l'Impresa Edil-Frama di Francesco Marseglia da S.Pietro Vernotico intende costituire la cauzione

definitiva, a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e degli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art.3 del Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962, n.1063 ed offre un ulteriore ribasso di £.0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello offerto in sede di licitazione di £.0,10% (lire zero e centesimi dieci per cento).-

CIO' PREMesso

le costituite parti convengono quanto segue:

ART.1°) - Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, comprese n.15 tavole contenenti i grafici di progetto che restano allegati al presente atto sotto la lettera D/1 a D/15 , atti controfirmati dal Sig.Francesco Marseglia da S.Pietro Vernotico nella sua qualità di unico titolare della S.n

1. - Edil- Frama, si intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO

l'Impresa Edil-Frama S.r.l. di Francesco Marseglia

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
UFFICIO CAPO ROGANTE
Dott. Ing. Antonio Longo
PROPRIO
LA PROV. DI BRINDISI

da S. Pietro Vernotico "IMPRESA".--

ART.2°) - Il Dr. Raffaele FISCHETTO nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede all'Impresa Edil-Frama S.r.l. di Francesco Marseglia da S. Pietro Vernotico, la quale accetta l'appalto per la esecuzione dei lavori di costruzione delle Case per Lavoratori (GESCAL) per la Cooperativa "G.DORIA" nel Comune di Brindisi giusto progetto redatto dall'Ing. Giuseppe Marasco per l'importo complessivo di £.102.129.212.= (lire Centodue milionicientoventinovemiladuecentododici.=) di cui £.98.804.573.= (Novantottomilioniottocentoquattromila cinquecentosettantatre) a base d'asta che, per effetto del ribasso di £.0,10% (lire zero e centesimi dieci per cento) e di quello aggiunto di £.0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto £.0,30% (lire zero e centesimi trenta per cento) sui prezzi del progetto, si riducono a £.98.508.159.= (lire Novantattomilionicinquecentottomilacentocinquantanove.=).--

ART.3°) - In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D. 23/5/1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a

stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962, n. 1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 4°) - Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati col versamento di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto.

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.-

ART. 5°) - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa Edil-Frama S.p.A. di Francesco Marseglia da S. Pietro Vernotico presta cauzione di £.4.935.288.= (lire quattromilazionineve-



centotrentacinquemiladuecentottantotto) mediante atto di fidejussione bancaria n.19557 del 31 Gennaio 73 fino alla concorrenza di £.4.935.288.= (lire quattro lioninovecentotrentacinquemiladuecentottantotto) rilasciata dalla Banca Istituto Bancario Italiano S.p.A. sede di Milano - Via Manzoni, 3, che resta allegato al presente atto sotto la lettera E.-

Tale cambione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART.6°) - Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensioni delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla Contabilità dello Stato ed al Nuovo Capitolato Generale, per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART.7°)- L'Impresa dichiara di aver preso perfetta

conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.-

ART.8°) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della manodopera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

ART.9°) - Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 25 Maggio 1924, n. 827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge 10.12.1953 n.936.-

ART.10°) - A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20 Marzo 1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei

lavori oggetto del presente contratto senza l'espl-
cito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena
di rescissione e di risarcimento dei danni.-

ART.11°) - Nell'esecuzione dei lavori che formano og-
getto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli ope-
rai dipendenti dalle aziende industriali edili ed af-
fini e negli accordi locali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nelle località in cui si
svolgono i lavori anzidetti.-

L'Impresa si obbliga altresì, ad applicare il con-
tratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, an-
che nei rapporti con i soci.²

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se
non sia aderente alle associazioni stipulanti o re-
ceda da esse e indipendentemente dalla natura indu-
striale o artigiana, dalla struttura e dimensione
dell'Impresa stessa, e da ogni altra sua qualifica-
zione giuridica, economica e sindacale.-

ART.12°) - L'Impresa è responsabile in rapporto al-
la Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori,
nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche

se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.-

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

a) per la fornitura dei materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed

impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono

a mezzo di ditte specializzate.-

ART.13°) - In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertati dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato

del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.-

ART.14°) - Per gli effetti del presente contratto la Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale presso la Segreteria Generale del Comune, in Brindisi.-

ART.15°) - Sono a carico dell'appaltatore oltre le spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazioni di atti ed ogni altro inerente anche tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalle Leggi 14 Febbraio 1963, n.60 e 11 Ottobre 1963, n.1471.-

L'I.A.C.P. provvederà a decurtare i corrispettivi dell'ammontare dell'Imposta Generale sull'Entrata.-

ART.16°) - E' altresì a carico dell'appaltatore -senza diritto a rivalsa - il contributo di £.1°/oo (lire una per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sullo am

montare netto dell'importo contrattuale che sugli im
porti che dovessero essere successivamente riconosciui
ti per la esecuzione dei lavori in aggiunta ed a mo-
difica del presente contratto (atti aggiuntivi, perizi
a suppletiva, etc.), nonchè sull'ammontare di event
uali riserve accolte e per revisione dei prezzi.--

A richiesta io funzionario rogante ho ricevuto e
pubblicato il presente atto mediante lettura fattane
a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle
parti, che da me interpellate hanno dichiarato, di
essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.--

Si è omessa la lettura degli allègati per espressa
rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne
presa visione in precedenza.--

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo
e di concessione governativa e beneficia della regi-
strazione a tassa fissa a norma dell'art.33 della Lg.
14 Febbraio 1963, n.60.--

Il presente atto consta di quattro fogli di carta
uso bollo scritto da persona di mia fiducia per inte-
ro su facciate tredici e righiventuno sino a questo
punto della tredicesima facciata, oltre le formalità
di chiusura.=

firmato: Raffaele Fichetto; L. Antonio Longo;
Lug. Antonio Longo, funzionario rogante.



